

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA

DEL 04/03/2008

SENTENZA

N. 2012 /

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

- | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------|
| Dott. NARDI DOMENICO | PRESIDENTE | |
| 1. Dott. COLONNESE ANDREA | CONSIGLIERE | REGISTRO GENERALE |
| 2. Dott. MARASCA GENNARO | " | N. 000584/2007 |
| 3. Dott. FUMO MAURIZIO | " | |
| 4. Dott. DIDONE ANTONIO | " | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~OPINIONE~~

sul ricorso proposto da :

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1) SASSO ROCCO | N. IL 27/09/1950 |
| <i>in proc.</i> | |
| 2) DELLA SALA DOMENICO | N. IL 04/08/1954 |

avverso SENTENZA del 05/10/2006

TRIBUNALE di AVELLINO

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

FUMO MAURIZIO

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dr. C. Stabile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva quanto segue.

Il Tribunale di Avellino, con sentenza 5.10.2006, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla PC Sasso Rocco avverso la sentenza emessa dal GdP di quella stessa città in data 20.12.2005, nell'ambito del proc. pen a carico di Della Sala Domenico.

Ha osservato il giudicante di secondo grado che l'art 38 D. Lsvo 274/00 prevede l'impugnazione della PC che sia stata ricorrente nel primo grado di giudizio ai sensi dell'art 21 del medesimo D. Lsvo. In tal caso l'appello è, per esplicita disposizione di legge, valido anche agli effetti penali. Ciò significa -sempre secondo la "lettura" del tribunale irpino- che lo speciale regime delle impugnazioni disegnato dalla legge sulla competenza penale del GdP rende inapplicabile l'art 576 cpp, che come è noto, consente sempre alla PC di appellare, ai soli effetti civili, la sentenza che abbia assolto l'imputato. Orbene, poiché nel caso in esame l'azione penale era stata promossa ai sensi dell'art 20 D. Lsvo 274/00 (citazione del PM), la impugnazione della PC era da ritenersi, come premesso, inammissibile.

Ricorre per cassazione il difensore del Sasso e deduce violazione dell'art 591 cpp in relaz.ne agli artt. 576-577 cpp e 2, 36, 38 D. Lsvo 274/00. Assume che le ipotesi di impugnazione previste dall'art 36 e ss del predetto D. Lsvo non rappresentano *numerus clausus* e che anzi, giusta la disposizione di cui all'art 2 del predetto testo di legge, sono chiaramente applicabili i principi di cui al cpp. Restano dunque pienamente applicabili gli artt. 576 e 577 cpp. Inoltre poiché, quanto al reato di cui all'art 594 cp l'aggravante del fatto determinato è contestata in fatto, lo stesso doveva essere ritenuto punibile con pena alternativa. Ne consegue che anche il PM era legittimato a impugnare (ex art 36 comma I ult. parte predetto D. Lsvo); ne consegue ulteriormente che, anche sotto questo aspetto, era appellabile dalla PC, ai sensi dell'art 576.

Inoltre la PC, con separato atto, aveva proposta appello, ex art 577 cpp., anche agli effetti penali (prima della abrogazione di tale articolo ad opera della legge 46/06), impugnazione che la giurisprudenza ha ritenuto pacificamente possibile anche contro le sentenze del GdP.

Tanto premesso, è di tutta evidenza che la disposizione dell'art 38 D. Lsvo 274/00 è norma speciale "per addizione", che si aggiunge a quella ex art 577 cpp.

Il 22.1.2008 sono stati depositati motivi nuovi con i quali si richiamano due sentenze di legittimità ritenute incidenti in termini: quella SU n. 2614 del 2007 e quella di questa sezione n. 42384 del 2007.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento

L'impugnazione della PC nel caso di sentenza di condanna o di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, è esperibile anche qualora trattasi di sentenza pronunciata dal GdP (ASN 200526054-RV 232318).

Invero, la previsione di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 274 del 2000 - che riserva l'appello alle sole ipotesi in cui la persona offesa citi l'imputato ex art. 21 (ricorso immediato), escludendolo nel caso di citazione, ex art. 20, ad opera della polizia



giudiziaria - non ha efficacia derogatoria, ma anzi estensiva rispetto alla disciplina generale contemplata nell'art. 577 cpp, che legittima la persona offesa costituita PC all'impugnazione anche agli effetti penali contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, la quale è pertanto, applicabile anche nell'ipotesi di citazione ex art. 20 succitato. E' illegittima, pertanto, la decisione con cui il giudice di merito dichiara, sulla sola base dell'art. 38 citato, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla persona offesa, costituita parte civile avverso la sentenza di assoluzione dal reato di ingiuria nei confronti dell'imputato, chiamato a giudizio nelle forme ordinarie ex art. 20. (ASN 200541148-RV 232589 + ASN 200424367-RV 229551).

Né il quadro normativo appare mutato, su tale punto, pur dopo le modificazioni introdotte dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 all'art. 576 cpp, atteso che la PC ha facoltà di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado (SU sent. N. 27614 del 2007, ric. PC in proc. Lista, RV 236539 - trattasi della pronunzia indicata, con erronei numeri di riferimento dal ricorrente; al proposito cfr. Corte cost., sent. 32/07).

Infine, va rilevato che essendo stata l'impugnazione interposta prima della sopravvenuta abrogazione dell'art 577 cpp, ad opera dell'art. 9 L. n. 46 del 2006, il *novum* legislativo non determina l'inammissibilità delle impugnazioni agli effetti penali proposte prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice, in assenza di una disciplina transitoria che ne preveda la retroattività in deroga al generale principio *tempus regit actum*, secondo cui il giudizio di validità degli atti deve riferirsi alla legge vigente al momento della loro emanazione e non a quello, successivo, di produzione degli effetti (ASN 200611162-RV 233459).

Consegue annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Avellino per il giudizio di appello sui gravami (in punto di responsabilità penale e civile) proposti dalla costituita PC

PQM

la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Avellino per il giudizio di secondo grado sui gravami proposti dalla Parte civile.

Così deciso in Roma il giorno 4 del mese di marzo dell'anno 2008. -

Il presidente - Domenico Nardi

L'estensore - Maurizio Fumo

Domenico Nardi

Maurizio Fumo

Depositata in Cancelleria
Roma, li 27 MAR. 2008..



PELLIERE
Carmela Lanzuse